

**CIVILE - Giurisprudenza degli interessi di Giovanni Orrù**

(Anno di pubblicazione: 1993)

**Bibliografia:** P. Heck, *Interessenjurisprudenz und Gesetzestreue*, DJZ, 1905, 1140-1142; Id., *Was ist diejenige Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen?*, DJZ, 1909, 1457-1461; Id., *Das Problem der Rechtsgewinnung*, Tübingen, 1912 (2a ed. 1922); Id., *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz*, AcP, 112 (1914), 1-318; Id., *Grundriß des Schuldrechts*, Tübingen, 1930; *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Tübingen, 1932; Id., *Interessenjurisprudenz* (Gastvorlesung), Tübingen, 1933; Id., *Die Leugnung der Interessenjurisprudenz durch Hermann Isay. Eine Erwiderung*, AcP, 137 (1933), 47-65; Id., *Die Interessenjurisprudenz und ihre Gegner*, AcP, 142 (1936), 129-202, 297-332; Id., *Rechtserneuerung und juristische Methodenlehre*, Tübingen, 1936; Id., *Rechtsphilosophie und Interessenjurisprudenz*, AcP, 143 (1937), 129-196; Id., *Das Problem der Rechtsgewinnung. Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz* (ed. R. Dubischar), Bad Homburg, 1968; Id., *Interessenjurisprudenz* (Antologia degli scritti di Heck curata da G. Ellscheid e W. Hassemer), Darmstadt, 1974; M. von Rümelin, *Bernhard Windscheid und sein Einfluß auf das Privatrecht und die Privatrechtswissenschaft*, Tübingen, 1907; Id., *Die Gerechtigkeit* (discorso di rettorato), Tübingen, 1920; *Die Billigkeit im Recht* (discorso di rettorato), Tübingen, 1921; Id., *Rudolf von Jhering* (discorso di rettorato), Tübingen, 1922; *Eugen Huber* (discorso di rettorato), Tübingen, 1923; Id., *Die Rechtssicherheit* (discorso di rettorato), Tübingen, 1924; Id., *Zur Lehre von der juristischen Konstruktion*, ARSP, 16 (1922/23), 343-355; Id., *Erlebte Wandlungen in Wissenschaft und Lehre*, Tübingen, 1930; R. Müller-Erbach, *Der Durchbruch des Interessenrechts durch allgemeine Rechtsprinzipien*, in *Jherings Jahrbücher*, 53 (1908), 331-372; Id., *Die Relativität der Begriffe und ihre Begrenzung durch den Zweck des Gesetzes*, in *Jherings Jahrbücher*, 61 (1913), 343-384; Id., *Wohin führt die Interessenjurisprudenz*, 7, Tübingen, 1932; P. Oertmann, *Gesetzeszwang und Richterfreiheit* (discorso di rettorato), Leipzig, 1909; Id., *Interesse und Begriff in der Rechtswissenschaft*, Leipzig, 1931; Id., *Soziologische Rechtsfindung*, in *MHRBW*, 20, 1, ristampato in appendice a P. Oertmann, *Interesse und Begriff in der Rechtswissenschaft*, 1931, 76-100; H. Stoll, *Rechtsstaatsidee und Privatrechtslehre*, in *Jherings Jahrbücher*, 76 (1926), 134-206; Id., *Begriff und Konstruktion in der Lehre der Interessenjurisprudenz*, AcP (1931), 60-117; Id., *Juristische Methode*, Berlin, 1934. Per le idee esposte nella voce, cfr. più ampiamente, nella letteratura più recente, G. Boehmer, *Grundlagen der Bürgerlichen Rechtsordnung*, 2. Buch, 1. Abt., Tübingen, 1951, 190 ss.; F. Bydliński, *Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff*, Wien-New York, 1982, 113 ss.; H. Coing, *System, Geschichte und Interesse in der Privatrechtswissenschaft*, JZ (1951), 481 ss.; K. Engisch, *Interessenjurisprudenz und Strafrecht*, in «Monatsschrift für Kriminalpsychologie», 25 (1934), 65 ss.; J. Esser, *Interessenjurisprudenz heute*, in *Juristenjahrbuch* (1960), 111 ss.; Id., *Nachwort* (nell'antologia degli scritti di P. Heck, curata da R. Dubischar), Bad Homburg, 1968, 213 ss.; J. Edelman, *Die Entwicklung der Interessenjurisprudenz*, Frankfurt/M., 1972; W. Fikentscher, *Methoden des Rechts*, III, Tübingen, 1976, 373 ss.; H. Hubmann, *Grundsätze der Interessensabwägung*, AcP, 155 (1956), 85 ss.; W. Kalfass, *Die Tübinger Schule der Interessenjurisprudenz*, Frankfurt/M., 1972; W. Krawietz, *Interessenjurisprudenz*, in *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Bd. 4, Stuttgart, 1976, 494 ss.; K. Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960, trad. it., *Storia del metodo della scienza giuridica*, Milano, 1966, 65 ss.; L. Lombardi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967; M. Pawlowski, *Problematik der Interessenjurisprudenz*, NJW (1958), 1561 ss.; F. Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, Göttingen, 1967, trad. it., *Storia del diritto privato moderno*, Milano, 1980, II, 329 ss.

Sommario: 1. Storico. Giurisprudenza degli interessi, giurisprudenza dei concetti, giusliberismo. - 2. Sistemático. Teoria del diritto. Teoria dell'interpretazione e dell'integrazione delle lacune. - 3. Conclusione.

**1. Storico. Giurisprudenza degli interessi, giurisprudenza dei concetti, giusliberismo.**

L'espressione giurisprudenza degli interessi (*Interessenjurisprudenz*) (GI), è generalmente invalsa per designare il complesso delle correnti di pensiero giuridico che nei primi decenni del Novecento mosse guerra alla scienza giuridica dominante, la giurisprudenza concettuale (*Begriffsjurisprudenz*), sulla base di una concezione teleologica e pragmatica del diritto. Essa fa capo alla «Scuola di Tübingen», rappresentata principalmente da Philipp Heck (1858-1943), Max von Rümelin (1861-1931) e Heinrich Stoll (1891-1937), e alla quale aderirono anche i civilisti di Göttingen Paul Oertmann (1865-1938) e Rudolf Müller-Erbach (1874-1959).

Nella forma classica data da Heck, la GI considera il diritto «tutela di interessi», e le norme giuridiche «le risultanti degli interessi di carattere materiale, nazionale, religioso ed etico che in ogni comunità giuridica si affrontano e lottano per essere riconosciuti»<sup>(1)</sup>. Concezione questa che si avvicina molto a quella dello Jhering della maturità, la quale, come è noto, considera lo «scopo» come il «creatore del diritto», dove gli «scopi», cioè le necessità che sorgono dalla vita sociale, non sono soltanto gli interessi intesi in modo utilitaristico, ma anche i valori. A buon diritto, quindi, l'opera dello Jhering della seconda fase può essere considerata come precorritrice della GI in senso largo.

La GI è una delle manifestazioni di un più ampio fenomeno che si manifesta, tra l'Ottocento e il Novecento, in molti campi, dall'arte alla religione, e la cui caratteristica sostanziale è la rivolta contro la tradizione e il conformismo, anche se coloro che ne sono i promotori in campo giuridico agiscono del tutto indipendentemente dai movimenti culturali contemporanei.

Al pari della *Historische Schule*, della *Wiener Schule*, ecc., la GI è «scuola» e non «movimento» («movimenti» sono stati invece, tipicamente, il «movimento del diritto libero», il

«futurismo», il «modernismo», ecc.): la «scuola» è formata da un gruppo determinato di studiosi, che sostiene una teoria ben precisa; essa non mira all'azione, alla propaganda; quel che pretende è solo costruire e insegnare. Il «movimento» si presenta, invece, come una specifica forma di unità spirituale, che può scaturire da un'esperienza, da una conversione, da una professione di fede, da un'intuizione (2). Da un punto di vista storico la GI si è svolta quasi tutta in Germania, in completo isolamento dall'estero; da un punto di vista teorico, invece, è innegabile la sua affinità con altre tendenze all'incirca contemporanee del pensiero giuridico europeo, che hanno in comune l'atteggiamento di critica alla dottrina formalistica e concettualistica dominante e alle codificazioni civilistiche, fondate sul dogma della completezza almeno potenziale del diritto statuito. Tali correnti di pensiero, considerando il diritto sotto l'aspetto sostanzialmente sociologico e inserendo la legge in un campo di forze sociali, economiche e culturali, sentono tutte l'esigenza di liberare il giurista dai concetti per metterlo di fronte alla realtà della vita, alle forme non statali di regolamentazioni (Ehrlich in Austria); di evidenziare la «fonction sociale» del diritto, al fine di rinnovare ab imis fundamentis la teoria dell'interpretazione (Duguit e Saleilles in Francia); di stigmatizzare la portata «classista» del codice civile, chiedendone la sua riforma «dall'interno», in nome degli interessi specifici dei lavoratori che nelle codificazioni della borghesia erano stati pregiudicati o non sufficientemente tutelati. Non avremmo, tuttavia, un'idea adeguata dell'ampiezza e della portata della dottrina della GI, se dovessimo ignorare il lavoro pionieristico svolto nell'area franco-belga dal grande, coscienzioso Geny con la sua opera: *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif* (1899) e *Science et technique en droit privé positif* (1914-1924). Essa abbraccia, come in un'ampia cornice, il tumultuoso panorama tedesco animato soprattutto dalla GI e dal giusliberismo (vedi # Diritto libero), con il quale forma un'inscindibile unità.

Se vogliamo apprezzare lo specifico apporto di Heck e della sua scuola, non possiamo non chiederci ora come si situi la dottrina della GI nei confronti della principale metodologia innovatrice ed «eretica» del suo tempo, il giusliberismo, interpretato come un *Erlebnis*, ossia come una «esperienza che genera un movimento e una dottrina» (3). Mentre Lombardi inquadra la GI nella dottrina giusliberista in senso largo, altri tendono piuttosto a staccarla e a considerarla come un fenomeno indipendente, da porre accanto, o da contrapporre, al movimento del diritto libero. Il criterio con il quale viene portata avanti un'operazione che risulta arbitraria - in quanto tende a separare, in realtà, «due rami di un medesimo tronco» - viene individuato generalmente nel «vincolo del giudice alla legge», che si pretende dal giusliberalismo spesso negato e dalla GI sempre ribadito (4). In verità, il criterio della «fedeltà alla legge» si dimostra fallace, in quanto la dichiarazione di assoluta *Gesetzestreue* è stata fatta quasi da tutti, e il rimprovero di infedeltà (sostanziale) è stato rivolto ai rappresentanti degli altri indirizzi. GI e giusliberismo si alimentano, quindi, a una intuizione, vivono tutti e due di una scoperta: la scoperta della non sopprimibile né rifiutabile libertà del giurista nel trovare il diritto, ossia del margine di scelta personale responsabile che non può essere eliminato neppure dalla codificazione più esauriente, e che non può essere colmato dalle operazioni puramente «logiche» della metodologia classica. C'è, dunque, tra GI e giusliberismo, quanto a dottrina, «una profonda ispirazione comune, più importante dei dissensi» (5). Con l'enunciazione del principio del vincolo del giudice alla legge, la GI si distanzia, a parole e nell'intenzione più che nella sostanza della dottrina, dal giusliberismo; ma questa desolidarizzazione della GI dal giusliberismo, avvenuta con una presa di posizione di Heck nella rivista *Deutsche Juristen-Zeitung* del 1905, dal titolo *Interessenjurisprudenz und Gesetzestreue* contro gli elementi da lui considerati negativi della «fedeltà alla legge» negli articoli pubblicati su quella stessa rivista dal giusliberista Stampe, appare, per evidenti motivi tattici, piuttosto orientata e forse anche ingenerosa (6). Tra GI e giusliberismo si potrebbe parlare di «intimità dell'ostilità», che fa emergere l'ispirazione comune, con la quale combattono, spalla a spalla, contro la dottrina della *Begriffsjurisprudenz* (espressione questa coniata, in senso spregiativo, proprio da Heck) (7).

Lo specifico della GI rispetto agli altri giusliberismi non sta nella domanda (come interpretare/integrare la legge lacunosa o non univoca), ma nella risposta (ricorrendo all'analisi degli interessi).

La GI si pone come antitesi della giurisprudenza dei concetti; e la questione a proposito della quale il contrasto tra i due indirizzi di pensiero si pone più netto, è quella delle lacune dell'ordinamento giuridico. Secondo la giurisprudenza concettuale, l'ordinamento giuridico non ha lacune, perché, per semplice forza di logica, si trova necessariamente la norma in grado di regolare qualunque caso, anche quello non previsto espressamente dal legislatore (cfr. # Giurisprudenza dei concetti). Una di queste operazioni logiche è costituita dalla «costruzione sistematica» la quale, progredendo in generalità, è capace, secondo il postulato fondamentale del metodo classico, di assicurare all'interprete concetti-quadro così ampi da colmare ogni lacuna legale e da includere ogni possibile fatto umano giuridicamente rilevante. All'interprete non viene lasciata la minima libertà possibile, perché le «considerazioni morali, politiche o economiche non sono affare del giurista come tale» (Windscheid), e il problema dell'adattamento del diritto ai nuovi bisogni della vita è radicalmente demandato al legislatore.

Tutto lo sforzo della GI (e con essa del giusliberismo) è volto a dimostrare che il mondo dell'asserita logicità del metodo concettualistico è, in verità, un mondo di «pseudoverità» e di «incertezza». La riprova viene trovata in due fatti: la frequente vistosa «diversità delle costruzioni» (che non ci sarebbe se fossero il risultato di operazioni logiche) e la frequente «equivalenza» (e quindi irrilevanza) pratica, ai fini normativi, di costruzioni diverse (che non ci sarebbe se esse fossero veramente «causali» (8).

Al primato della logica, la GI ha sempre contrapposto il «primato dello studio e della valutazione della vita»; lo scopo ultimo della scienza giuridica è, appunto, «l'appagamento dei bisogni della vita, dei desideri e delle tendenze appetitive esistenti nella comunità giuridica, sia materiali che ideali». Il tratto caratteristico della GI è proprio quello di «tener presente questo scopo finale anche in ogni singola operazione, in ogni costruzione di concetti» (9). Il duplice rimprovero rivolto alla metodologia della *Begriffsjurisprudenz* è quello di aver voluto l'impossibile eliminazione e dei giudizi di valore e dei

giudizi di fatto da una giurisprudenza tendenzialmente ridotta alla presa di conoscenza di contenuti semantici e alla loro elaborazione logica. Ora, un simile modo di procedere è non solo insufficiente a disciplinare i conflitti di interessi continuamente proposti dalla vita, ma è anche inadeguato a soddisfare le esigenze di uguaglianza sostanziale dilaganti nei ceti meno favoriti. Il tecnicismo esoterico e la fuga nel *Begriffshimmel* equivalgono ad una eliminazione della ragion pratica dal diritto, tanto meno giustificata quanto più complessi ed interdipendenti sono gli effetti della decisione giudiziale nella società. Se il diritto è sempre in stretto rapporto con la realtà sociale, anche nel momento di autointegrazione che deriva dall'attività giudiziale, il giudice, nella decisione del caso concreto, non ricorre alla costruzione concettuale, ma valuta gli interessi in gioco che il legislatore ha inteso tutelare e consente così al diritto di evolvere con la società. Tutto il metodo di lavoro elaborato dalla GI è dunque teso alla comprensione della realtà sociale che precede, che va oltre il diritto e di cui la norma giuridica rappresenta l'espressione cristallizzata. D'altra parte, la GI non rifiuta senz'altro il sistema, ma piuttosto un certo tipo di sistema, cioè il sistema logicista, e soprattutto il suo uso in funzione produttiva di nuovo diritto. La GI accetta il sistema come semplice tendenza all'unità, come «sistema aperto», più precisamente «induttivo», in cui cioè il generale si modella sul particolare, e non viceversa <sup>(10)</sup>. Di fronte al caso controverso la prima domanda non è come costruirlo alla stregua di schemi precostituiti, ma come risolverlo nel modo più giusto e ad esso più adeguato. Nel sistema «aperto», costituito da principi giuridici e da gerarchie assiologiche, le norme e i concetti vengono considerati non tanto nella loro connessione reciproca, nel loro mondo a parte, quanto nella loro connessione con la società. Diversamente dal sistema «esterno», «chiuso», che è un prodotto dell'attività ordinatrice del pensiero diretta alla padronanza della materia, il sistema «interno», «aperto», propugnato dalla GI, esiste già nelle relazioni della vita, è l'espressione di una unità nel senso immanente nel diritto come totalità, è ricettivo nei confronti della trasformazione dei valori sociali e delle modificazioni operate dal legislatore o dalla scienza giuridica.

## **2. Sistemático. Teoria del diritto. Teoria dell'interpretazione e dell'integrazione delle lacune.**

Il diritto, secondo la GI, nasce dalla valutazione dei fatti della vita e non può prescindere quindi dalla realtà né nel suo momento genetico né nel suo momento di autointegrazione. Il diritto è «tutela di interessi», e i comandi legislativi non sono soltanto «destinati a delimitare interessi, ma sono essi stessi il prodotto di interessi, come tutti gli altri comandi attivi» <sup>(11)</sup>. Il diritto dà la preferenza a determinati interessi rispetto ad altri: esso decide reali o possibili conflitti di interessi tramite il loro bilanciamento.

Gli interessi che vengono preferiti o perlomeno presi in considerazione, si dimostrano «prevalenti» dinanzi al diritto e diventano «causali» per le norme giuridiche, in quanto hanno come conseguenza «rappresentazioni di dovere» per il legislatore che si trasformano in comandi <sup>(12)</sup>. Il legislatore ha per Heck un significato quasi «formale», essendo egli la «definizione riassuntiva degli interessi causali, su cui egli agisce come trasformatore» <sup>(13)</sup>. La legge, è dunque, per Heck la «risultante» che deriva dal «parallelogramma delle forze degli interessi che lottano per essere riconosciuti».

Essendo quindi le norme decisioni su conflitti di interessi, per conoscerle ed applicarle occorre individuare non soltanto il loro «versante precettivo» (*Gebotsseite*), al quale si limita la giurisprudenza concettuale, ma anche il loro «versante degli interessi» (*Interessenseite*). La forma di interpretazione della legge che meglio di ogni altra corrisponde alla ricerca storica degli interessi è, per Heck, quella «soggettiva». Essa, nonostante il nome, non deve limitarsi ad attingere le rappresentazioni umane che si sono fatte innanzi nel processo di formazione della legge, ma può risalire ancora più indietro rispetto a questo, fino ad individuare gli «interessi causali per la legge». D'altra parte, l'indagine degli interessi non coincide con la ricerca dello «scopo» della legge, se esso viene inteso nel senso usuale e psicologico del termine. L'indagine in realtà si spinge più in profondità: essa mira a portare alla luce i singoli elementi dal cui reciproco interferire è stata determinata nel legislatore la rappresentazione dello scopo da perseguire, dei mezzi, e del relativo comando. Per questa ragione, specialmente nel campo del diritto privato, la ricerca degli interessi è molto più fruttuosa che la ricerca dello scopo. Ciò anche perché, lo scopo della legge può essere identico pur in precetti di contenuto diverso <sup>(14)</sup>.

Strettamente connesso con il problema dell'interpretazione è quello delle lacune nella legge e della sua integrazione. Heck ha dedicato a questo problema il suo discorso di rettorato: *Das Problem der Rechtsgewinnung* e, nello scritto *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz*, ha formulato in argomento una concezione complessa e accuratissima, di cui però resta difficile valutare le ultime conseguenze e la reale portata. Prendendo una posizione oggettivamente giusliberista, in netta antitesi con le tesi formalistiche e logicistiche della *Begriffsjurisprudenz*, Heck parte dall'idea che ogni sistema legale non possa che essere lacunoso e che le lacune non possano essere eliminate attraverso procedimenti logici del tipo del «metodo dell'inversione» (*Inversionsverfahren*), consistente nel ricavare, mediante la deduzione logica dai concetti giuridici generali, nuove massime giuridiche non espresse nella legge. Heck nega, con argomenti convincenti, la logicità di quel tipico caso di analogia che è il «procedimento di inversione», il quale rovescia l'effettivo processo giudiziale di accertamento del diritto e conduce «solo per caso» a decisioni esatte, e cioè ogniqualevolta lo stesso concetto sia già stato creato in vista di una certa costellazione di interessi esattamente valutata. In realtà, secondo Heck, tutti i concetti rappresentano nient'altro che uno strumento ausiliario per poter meglio intendersi scientificamente su valutazioni generali di interessi o su soluzioni di conflitti proposte dal legislatore. L'*Inversionsverfahren*, considerato da Heck come il «peccato contro lo Spirito santo» della giurisprudenza concettuale <sup>(15)</sup>, ottiene integrazioni solo «apparenti», per il fatto che se i concetti del sistema vengono creati, nella fase induttiva, sulla base delle norme già esistenti, non è possibile ricavare, nella fase deduttiva, ulteriori conclusioni.

Contro il postulato legalista della legge completa Heck afferma, invece, che ci sono lacune tanto nei casi di norme mancanti come in quelli di norme inique o insoddisfacenti o non univoche, in base alle supreme valutazioni desumibili dall'ordinamento. Per riconoscere una lacuna Heck non esige che il legislatore



abbia sicuramente inteso regolare la materia, ma afferma che si è in presenza di una lacuna là dove il legislatore tace e un regolamento sembra desiderabile. Una volta individuata la lacuna, Heck affida all'interprete il compito di uno «sviluppo assiologico del comando del legislatore», tenendo presenti gli interessi che sono in gioco e valutandoli secondo i principi assiologici contenuti nella legge o anche, in caso di incertezza, in base a interessi comunitari extralegali da lui liberamente individuati. Il giudice, cioè, deve, sì, obbedire alla volontà del legislatore, cercando di evidenziare gli interessi considerati «preminenti» nella legge, ma una tale obbedienza non dev'essere passiva, bensì guidata dal «senso di obbedienza raziocinante» (*denkender Gehorsam*) <sup>(16)</sup>. Il testo legislativo va integrato, ove sia necessario, con un giudizio autonomo dell'interprete; ma questo giudizio integrativo può intervenire soltanto se non risulti chiaramente quali interessi il legislatore abbia inteso tutelare. Diversamente, il giudice deve applicare la legge anche se, nella risoluzione del caso concreto, l'interesse favorito dal legislatore non gli sembri il più degno di tutela: egli non è abilitato alla decisione difforme dalla legge in quanto giudizio di valore su un conflitto di interessi. L'intera GI si riassume in fondo nella contrapposizione di ordine teleologico-valutativo all'ordine logico-verbale, tanto nell'interpretazione quanto nell'integrazione della legge ad opera dell'interprete: il fondamento della norma va sempre individuato nell'intento pratico per cui la norma è stata posta.

### 3. Conclusione.

L'obbedienza della GI nei confronti delle scelte di valore compiute dal legislatore ha consentito a questa teoria, che si definisce «tecnica e non filosofia del diritto», di avere larga diffusione sia nella prassi giurisprudenziale sia presso i giuristi positivi. Soprattutto in Germania - questo è il giudizio quasi unanime della critica - essa ha profondamente modificato l'atteggiamento giurisprudenziale dominante, agendo «in maniera liberale e feconda... su una generazione di giuristi educata alla scuola del pensiero formale e del rigido positivismo legislativo» <sup>(17)</sup>. L'affermarsi di questa tecnica di avviamento all'arte pratica della decisione giudiziale ha consentito di evidenziare il carattere «topico» delle decisioni, formulate attraverso la ricerca delle soluzioni più praticabili relative a un problema concreto e non attraverso l'automatica sussunzione della fattispecie sotto un tipo generale astratto. Il carattere di tecnica del diritto mostra peraltro i suoi limiti di fronte a vere lacune della legge, ove cioè manchi totalmente, o non sia univoca, una valutazione degli interessi da parte del legislatore. In questo caso, infatti, la mancanza di criteri metapositivi cui il giudice possa far ricorso, rende la situazione indecidibile. Pur essendo una teoria orientata verso un'interpretazione meta-letterale della legge, tesa cioè a un'analisi sostanziale e teleologica delle norme, la GI resta comunque confinata entro il diritto positivo: essa non appresta infatti una gerarchia di valori cui attingere nel caso di mancanza o incertezza delle valutazioni legali. Anche se si riconoscono altri fattori «causali» nella formazione della legge, quali ad esempio la «situazione del potere», la «fiducia», la «spettanza del rischio», ecc., - come ha tentato Müller-Erbach - l'interpretazione e l'integrazione del dettato legislativo si risolvono sempre in una *valutazione*. Gli interessi e gli altri «fattori causali» da tenere in considerazione non possono infatti di per se stessi offrire un criterio per la decisione: la questione degli interessi in conflitto è questione di fatto, un giudizio di valore si rende indispensabile. La legge appare così non solo come la «regolamentazione di un conflitto di interessi», ma anche come la concretizzazione di un valore, come l'espressione cioè di una valutazione generale. I valori del tipo «equità», «dignità umana», «responsabilità morale», ecc., non sono interessi qualsiasi accanto ad altri, ma sono «gli elementi ordinatori veramente decisivi del diritto» <sup>(18)</sup>. Perciò, fondamento ultimo di tutta l'applicazione del diritto dev'essere la coscienza di quelle valutazioni su cui si fonda l'ordinamento giuridico. Ma quando proprio al livello di queste valutazioni ci sia incompletezza o indeterminazione, emerge la necessità del ricorso a criteri di integrazione extralegali. Scopo-interesse-valutazione sono così i tre successivi gradi percorsi dalla scienza giuridica tedesca a partire da Jhering, attraverso Heck, fino ai nostri giorni. La GI si è trasformata sempre più in una «giurisprudenza delle valutazioni» (*Wertungsjurisprudenz*), la quale, secondo una felice espressione di Wieacker, si presenta come «la figlia nobilitata» della GI.

(1) Heck, *Gesetzesauslegung*, cit., 17.

(2) Sulla distinzione tra «movimento» e «scuola» cfr., Lombardi, *Saggio*, cit., 221.

(3) Lombardi, *ibidem*, 346.

(4) Ricorrono a questo criterio spec, Larenz, *Storia del metodo*, cit., 86; Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, trad. it., Milano, 1970, 212; Wieacker, *Storia*, 337 ss.; Bydliniski, *Juristische Methodenlehre*, cit., 117.

(5) Lombardi, *Saggio*, cit., 214.

(6) Esser, *Nachwort*, cit., 218.

(7) Esser, *ibidem*.

(8) Cfr., Heck, *Rechtsgewinnung*, cit., 19 ss.; Rümelin, *Wandlungen*, 20; Müller-Erbach, *Relativität*, cit., 371 ss.

(9) Heck, *Gesetzesauslegung*, cit., 11.

- (10) Heck, *Begriffsbildung*, cit., 151 ss.
- (11) Heck, *Gesetzesauslegung*, cit., 17.
- (12) Heck, *Begriffsbildung*, cit., 73.
- (13) Heck, *Gesetzesauslegung*, cit., 8, 64.
- (14) Heck, *Rechtsgewinnung*, cit., 37 s.
- (15) Heck, *Begriffsbildung*, cit., 93: «Sünde wider den heiligen Geist». La stessa espressione è stata usata da Rümelin e Ehrlich.
- (16) Heck, *Gesetzesauslegung*, cit., 50; Id., *Grundriß des Schuldrechts*, cit., 13.
- (17) Larenz, *Storia del metodo*, cit., 72.
- (18) English, *Introduzione*, cit., 312.